

## 1. Procedura di consultazione sindacale

1.1. Il ricorso all'intervento di CIG in deroga deve avvenire previo svolgimento della specifica procedura di consultazione sindacale le cui modalità di seguito si precisano.

L'impresa/studio professionale, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni.

In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale.

La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base della citata disposizione di legge.

Le imprese artigiane effettuano la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale.

1.2. L'accordo sindacale deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:

- sulla base del modello standard contenuto nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2015;
- in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel modello standard.

L'impresa/studio professionale può procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'accordo conclusosi con esito positivo.

Il verbale di accordo sindacale deve, tra l'altro, prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo alle opportunità e gli obblighi ad essi riservati attraverso l'Allegato 2 dell'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2015 e contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti (box PAL), ossia la previsione di specifici percorsi finalizzati alla ricollocazione/riqualificazione laddove è previsto l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori o di percorsi di riqualificazione nel caso in cui l'impresa ne ravveda l'opportunità.

1.3. Nel caso di mancato accordo l'impresa/studio professionale, a prescindere dalla dimensione aziendale, deve effettuare l'esame congiunto in sede pubblica presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, Formazione e Lavoro (A.R.I.F.L.).

In tal caso l'impresa/studio professionale può procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto.

## 2. Presentazione delle domande

2.1. Per gli eventi relativi al periodo gennaio - dicembre 2015, le imprese, sulla base degli accordi sindacali redatti in forma libera o sulla base del modello standard, per le sospensioni decorrenti dal 1 gennaio 2015, devono trasmettere le domande, corredate dall'accordo, alla competente sede INPS entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Le imprese sono tenute a trasmettere le analoghe domande a Regione Lombardia a partire dal giorno 31 marzo 2015 (data di apertura del sistema regionale "Finanziamenti on line" opportunamente adeguato rispetto ai nuovi criteri gestionali).

In considerazione della data di apertura del sistema e del rallentamento dei tempi di accesso al sistema medesimo nella fase di riapertura, le domande, nelle quali la decorrenza della Cassa è compresa tra il 1 gennaio 2015 e il 30 aprile 2015 devono essere inviate dalle imprese alla Regione entro il 19 maggio 2015. Le domande nelle quali la decorrenza della Cassa parte dal 1 maggio 2015 in poi devono essere inviate alle competenti sedi INPS e alla Regione, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

2.2. La concessione del trattamento di CIG in deroga può essere richiesto anche dagli studi professionali che hanno stipulato accordi sindacali a partire dall'11 marzo 2015 (data deposito Ordinanza del Consiglio di Stato n.1108/15) i quali possono presentare domande di CIG in deroga dal 17 aprile 2015.

Le domande nelle quali la decorrenza della Cassa è compresa tra l'11 marzo 2015 e il 30 aprile 2015 devono essere inviate a Regione entro il 19 maggio 2015 condizionatamente alla presentazione preliminare, prima dell'invio a Regione, alle competenti sedi INPS entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Per le successive istanze, nelle quali la decorrenza della Cassa parte dal 1 maggio 2015, i termini di presentazione vengono unificati: le domande devono essere inviate sia alle competenti sedi INPS che alla Regione entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Nella compilazione on line delle istanze deve essere selezionata la tipologia "datori di lavoro non imprenditori"; tale distinzione si rende necessaria nelle more della sentenza del TAR per il Lazio.

2.3. Ciascuna domanda avanzata alla Regione, deve obbligatoriamente contenere il numero di protocollo effettivo della domanda di CIG in deroga inviata telematicamente all'INPS.

Al riguardo saranno compiuti controlli su tutte le domande.

In caso di presentazione tardiva dell'istanza, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda come previsto dall'art. 2, comma 7 del D.I. n. 83473/14.

2.4. Ogni domanda deve essere corredata dal rispettivo accordo sindacale e il trattamento previsto nell'accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.

La decorrenza della sospensione in CIGD definita dall'accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso.

Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

2.5. Nel caso in cui l'istanza si riferisca ai soli lavoratori apprendisti, deve essere allegato l'accordo sindacale relativo alla richiesta di CIGO o di CIGS per gli altri lavoratori.

Nel caso in cui l'accesso alla CIGO o alla CIGS avvenga senza accordo sindacale, deve essere allegata copia dell'istanza.

Analoga documentazione deve essere prodotta in caso di richieste presentate dalle APL per lavoratori somministrati.

2.6. Le imprese plurilocalizzate, che richiedono la concessione della CIG in deroga per dipendenti di unità operative ubicate in diverse Regioni e autorizzate direttamente in sede ministeriale, dovranno presentare, ai soli fini dell'attivazione delle politiche attive, una domanda alla Regione, inserendola on line nell'apposito Sistema informativo "Finanziamenti on line", esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo.

L'impresa dovrà consegnare ai lavoratori l'Allegato 2 dell'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2015, che dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive, ossia la previsione di specifici percorsi finalizzati alla ricollocazione/riqualificazione laddove è previsto dalla Regione stessa l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori o percorsi di riqualificazione nel caso in cui l'impresa ne ravveda l'opportunità.

2.7. La richiesta di CIG in deroga non è ammissibile da parte d'impresе che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

L'impresa ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali e ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD; la domanda presentata a Regione, infatti, contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L'eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione concessa, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

L'impresa, in particolare, per quanto riguarda l'intervento della CIGO, deve verificare la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'INPS.

Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario.

Il trattamento di CIG in deroga autorizzato dalla Regione Lombardia cesserà anche nel momento in cui l'impresa avrà la possibilità di accedere alle prestazioni dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 commi da 4 a 41 della L. 92/2012.

### **3. Monitoraggio**

3.1. Ciascun'azienda deve comunicare, nell'apposita sezione della domanda presentata a Regione Lombardia, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore, entro il 25 del mese successivo e, alla fine del periodo di CIG in deroga, deve trasmettere la dichiarazione riepilogativa di conferma delle ore effettivamente utilizzate nel periodo, redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.lavoro@regione.lombardia.it](http://www.lavoro@regione.lombardia.it).

3.2. La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determinano l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

3.3. È responsabilità dell'impresa/studio professionale verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile e nella dichiarazione riepilogativa rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR41.

3.4. Come disposto dall'art. 2 comma 14 del D.I. n. 83473/14 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11/09/2014, le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli SR41 entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

### **4. Causali**

4.1. Come previsto dall'art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14 il trattamento di CIG in deroga può essere concesso a lavoratori subordinati sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione e sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso il trattamento di CIG in deroga potrà essere concesso per la cessazione dell'attività dell'impresa o di parte di essa, così come dispone il comma 2 del citato articolo.

## **5. Istruttoria delle domande**

5.1. L'istruttoria delle domande relative alle imprese con organico complessivo fino a 5 dipendenti viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata.

5.2. L'istruttoria delle domande relative alle imprese con organico superiore a 5 dipendenti viene effettuata dall'Agenzia Regionale per l'istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL).

L'ARIFL effettua anche l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative della medesima impresa ubicate in diverse province della Lombardia e l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.

5.3. L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito dalla normativa nazionale, dall'Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2015 e dal presente provvedimento.

L'incompletezza delle informazioni e/o della documentazione comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.

L'eventuale richiesta d'integrazioni è corredata dei termini di adempimento previsti dall'Accordo Quadro medesimo, trascorsi inutilmente i quali la domanda è posta in stato di "non ammesso" visualizzabile dall'azienda nel sistema informativo "*Finanziamenti on line*".

## **6. Provvedimenti autorizzativi**

6.1. I provvedimenti autorizzativi sono emessi dalla Regione Lombardia, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e a completamento della relativa istruttoria.

6.2. I provvedimenti di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga sono emanati nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione medesima.

6.3. La Regione trasmette il provvedimento autorizzativo all'INPS per il tramite del sistema informativo percettori, secondo le modalità stabilite dall'INPS.

6.4. Per le domande che, a completamento dell'istruttoria, non risultano validabili, l'Ente istruttore comunica ai datori di lavoro interessati le motivazioni per le quali la domanda viene posta in stato di "non ammesso".

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'azienda interessata può inviare, per posta elettronica certificata ([lavoro.pec@regione.lombardia.it](mailto:lavoro.pec@regione.lombardia.it)) alla Struttura regionale competente le proprie controdeduzioni.

I decreti emessi da Regione Lombardia ad esito del procedimento sono pubblicati sul portale regionale [www.lavoro@regione.lombardia.it](http://www.lavoro@regione.lombardia.it).